



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 59 DEL 18/04/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA DELLE ONDINE, SU VIA BAFILE, SUL 17° ACCESSO AL MARE DI VIA BAFILE E SU PIAZZETTA VOLTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE (PDC CONVEZIONATO N. 2020/1223) - DITTA MIDE IMMOBILIARE S.R.L. PROROGA SINO AL 02/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che via delle Ondine è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;
- che via Bafile è strada a carreggiata singola a senso unico di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 URBANA DI QUARTIERE, anch'essa ricompresa nella delimitazione del centro abitato di cui sopra;
- che il 17° accesso al mare di via Bafile è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, anch'essa ricompresa nella delimitazione del centro abitato di cui sopra;
- che Piazzetta A. Volta è area pedonale;
- sulle vie e sulla Piazzetta sopra individuate, dovranno essere operati lavori di rifacimento, manutenzione e sostituzione di opere e strutture pubbliche dalla ditta MIDE IMMOBILIARE S.R.L., con sede legale in via Tredici Martiri n. 3/1, San di Piave (VE), in osservanza di Permesso di Costruire convenzionato n. 2020/1223 (protocolli numero: GE/2020/0087232, 52480/2022, 73164/2022, 14512/2023, 18526/2023, 32711/2024 e pratica edilizia n: 2020/1223)

Visto la richiesta di proroga di ordinanza pervenuta con protocollo n. 2025/27409 del 13/04/2025, finalizzata al completamento dei lavori, presentata da Buscato Giancarlo in qualità di legale rappresentante della ditta MIDE IMMOBILIARE S.R.L con sede a San Donà di Piave in via XIII Martiri 3/1;

Viste le ordinanze dirigenziali del comune di Jesolo n. 192 del 09/12/2024 e 31 del 06/03/2025;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2025;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Che dalle ore 08:00 del **19/04/2025** alle ore 17:00 del **02/05/2025** la circolazione dei veicoli e dei pedoni sulle vie individuate in premessa, compresi i marciapiedi, sia opportunamente regolamentata, vietata, deviata, regolata da movieri o da impianto semaforico, e segnalata come riservata ai soli residenti, frontisti e domiciliati secondo le esigenze

del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere. La sosta potrà essere vietata con rimozione dei veicoli a spese degli inadempienti;

Sulla carreggiata dovrà essere lasciato libero un **corridoio** (suolo e soprassuolo) della **larghezza non inferiore a mt. 3,50** per garantire il transito di eventuali mezzi di soccorso o in emergenza; **qualora ciò non risulti possibile** per caratteristiche e conformità del piano stradale, con riferimento al tipo di lavorazione da svolgere, sarà onere della ditta richiedente provvedere alla **segnalazione della deviazione** della corrente veicolare all'intersezione stradale immediatamente a monte dell'area di cantiere.

Sull'area pedonale di Piazzetta A. Volta è consentito, esclusivamente per il compimento delle autorizzate e necessarie operazioni, il transito di veicoli riferibili alla ditta esecutrice dei lavori. Dovrà essere in ogni caso osservata la massima cautela ed adottato ogni utile accorgimento rivolto alla sicurezza del transito pedonale.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

In particolare:

1. l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" conformi alla Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, che dovranno riportare i seguenti riferimenti:
 - *l'ente proprietario della strada;*
 - *il numero di ordinanza;*
 - *l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori;*
 - *le date di inizio e fine lavori;*
 - *l'indicazione ed il recapito telefonico del responsabile del cantiere;*
2. la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
3. l'area delle operazioni (dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE, ecc.) dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento;
4. l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori;
5. qualora non fosse possibile consentire il transito dei pedoni sul marciapiede dovrà essere installata apposita segnaletica per avvisare i pedoni di portarsi sul marciapiedi opposto o dovrà crearsi apposito corridoio ad essi riservato per il percorso in sicurezza;
6. dovrà essere garantito l'accesso alle proprietà private interessate ed apposta adeguata segnaletica stradale;
7. l'eventuale segnaletica di divieto di sosta occorrente per definire l'occupazione della sede stradale dovrà essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione;
8. l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori;
9. è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso della chiusura della strada in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
10. Dovranno essere rispettate le prescrizioni, in tema di tutela dell'inquinamento acustico, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2025;

Dovrà essere adottato, comunque, ogni accorgimento rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche se non espressamente prescritto.

Dovrà essere consentito, comunque, il libero transito su via Bafile in occasione degli eventi calendarizzati e/o da calendarizzarsi.

Dovrà essere consentito, comunque, il transito su via A. Volta, carreggiata a senso unico di marcia. In caso di indifferibili e necessarie attività che dovessero comportare la chiusura dell'intersezione tra via delle Ondine e via A. Volta sarà onere della ditta istituire, regolamentare ed opportunamente segnalare, anche a mezzo di movieri, un doppio senso di circolazione sul tratto di via A. Volta compreso tra la citata intersezione con via delle Ondine ed il 1° vicolo di via A. Volta. Della chiusura al traffico in corrispondenza dell'intersezione e della regolamentazione tramite doppio senso di circolazione dovrà essere fornito, dalla ditta esecutrice, tempestivo avviso ai soggetti ivi residenti e/o

interessati. La presente interdizione al traffico veicolare e pedonale dovrà protrarsi per il tempo strettamente necessario al compimento delle necessarie ed indifferibili operazioni.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza potrà essere prorogata a seguito di motivata richiesta.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO
Dott. Massimo Ambrosin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.